



PERCHÉ EFFETTUARE TUTTI I CONTROLLI PREVISTI DALLA LEGGE?



PIU' RISPARMIO ENERGETICO

Per consumare meno combustibile a parità di calore prodotto.



PIU' RISPARMIO ECONOMICO

Per risparmiare sulle spese di riscaldamento e aumentare la durata dell'impianto termico.



PIU' QUALITA' DELL'AMBIENTE

Per ridurre l'emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e concorrere a migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo.



PIU' SICUREZZA

Per controllare che l'impianto non costituisca pericolo per sé e per i vicini di casa.



Comune di Fano
Assessorato
all'Ecologia Urbana



in CASA hai un CUORE

hai tempo fino al
31 dicembre 2017 per renderlo
più **EFFICIENTE** e **SICURO**



ASET

Via Nolfi 3/a - 61032 Fano (PU)
Telefono: 0721.818111 - Fax: 0721.818134
Email: impiantitermici@asetservizi.it

zaricommunicazione.it



ASET



Con il patrocinio del
Comune di Fano
Assessorato
all'Ecologia Urbana

La legge regionale n. 19/2015 disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, **accertamento e ispezione** degli **impianti termici** degli edifici pubblici e privati, **al fine di contenere i consumi e favorire l'efficienza energetica degli stessi edifici.**

Per il **Comune di Fano** le attività di **accertamento e ispezione** sugli impianti termici sono svolte da Aset S.p.A. e sono iniziate dal **1 aprile 2016.**



CHI È SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE n. 19/2015?

Tutti coloro che sono responsabili di un impianto termico. Tali soggetti dovranno osservare i compiti specifici previsti dalla nuova normativa regionale.



CHI È IL RESPONSABILE DI UN IMPIANTO TERMICO?

Può essere a seconda dei casi:

- l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità abitativa/produttiva in cui è presente l'impianto;
- il proprietario dell'unità abitativa/produttiva non affittata in cui è presente l'impianto;
- l'amministratore di condominio. Se non nominato, la responsabilità è di tutti i condomini;
- il terzo responsabile se nominato ai sensi dell'art 6 d.p.r. 74/2013;



QUALI SONO GLI IMPIANTI TERMICI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2015?

Sono gli impianti destinati alla climatizzazione invernale con generatore di calore a fiamma aventi potenza termica utile nominale almeno pari a 10 kW, autonomi e/o centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, gli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva alimentati a energia elettrica aventi potenza termica utile nominale almeno pari a 12 kW, gli impianti di teleriscaldamento e quelli cogenerativi.



QUALI COMPITI AFFIDA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO LA LEGGE REGIONALE N. 19/2015?

- mantenere l'impianto termico destinato alla climatizzazione invernale a una temperatura ambiente non superiore a 20°C + 2°C di tolleranza e nel rispetto del periodo annuale di accensione che per il Comune di Fano va dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere, eccetto gli impianti di riscaldamento a piastre radianti e salvo deroghe disposte dal sindaco;
- far compilare al proprio manutentore di fiducia la **Dichiarazione di Frequenza**, un documento che attesta la tipologia e la **cadenza delle manutenzioni** cui sarà soggetto il proprio impianto termico;
- far eseguire al proprio **manutentore** di fiducia la manutenzione dell'impianto, con le scadenze previste nella Dichiarazione di Frequenza;
- far eseguire al proprio manutentore di fiducia il **Controllo di Efficienza Energetica** con la tempistica indicata dalla legge regionale n. 19/2015, che per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas metano o GPL è fissata ogni 4 anni. Il relativo **Rapporto (RCEE)**, redatto dal manutentore in triplice copia e firmato dal responsabile di impianto, dovrà essere inviato a cura del manutentore ad **Aset S.p.A.** munito del segno identificativo di validazione (bollino), il cui costo è a carico del responsabile dell'impianto. L'avvenuto **accertamento** da parte di Aset S.p.A. del **RCEE** trasmesso **sostituisce l'attività di ispezione sull'impianto**, che diversamente dovrà essere effettuata a spese del responsabile di impianto secondo le modalità previste dalla legge;
- il responsabile di impianto ha l'obbligo di **conservare** la copia di propria competenza del **RCEE** unitamente al **libretto di impianto** e alla **dichiarazione di conformità.**



Per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas o gpl che devono inviare il RCEE ogni 4 anni la legge prevede inoltre che, a metà del periodo intercorrente tra due successive trasmissioni dell'RCEE, cioè dopo due anni, il **manutentore** provvederà a compilare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) e trasmetterla ad Aset S.p.A. senza applicazione di alcun segno identificativo.



Per tutti gli impianti, la **scadenza** per l'invio ad Aset S.p.A. del **primo rapporto** di controllo di efficienza energetica, munito di segno identificativo, è **fissata al 31 dicembre 2017.**



COSA RISCHIA CHI NON EFFETTUERÀ I CONTROLLI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017?

Aset S.p.A. **dal 1 gennaio 2018** provvederà, secondo le disposizioni della legge Regionale 19/2005, ad avviare l'**attività di ispezione** di tutti gli **impianti termici** che **non** sono stati **sottoposti a controllo dell'efficienza energetica** e per i quali non sia stato inviato il relativo rapporto munito di segno identificativo. Il costo della visita ispettiva, variabile a seconda della tipologia di impianto, sarà a carico del responsabile dell'impianto.



Altre informazioni e approfondimenti sono disponibili su internet all'indirizzo:

www.asetservizi.it/impianti-termici
tel. 0721.818111

